



Città di Rapallo
Provincia di Genova

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

**Deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 474 nella
seduta del 28 NOVEMBRE 2002.**

NORME GENERALI

Art. 1

Gli impianti sportivi del Comune di Rapallo e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del Patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati ad uso pubblico. L'utilizzo viene garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le Società e Associazioni sportive cittadine.

Art. 2

Le modalità generali delle concessioni in gestione ed in uso degli impianti sportivi comunali si informano alle disposizioni di Legge e sono stabilite dal presente Regolamento.

Art. 3

Fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di una gestione diretta, gli impianti sportivi comunali sono concessi in uso o in gestione prioritariamente ai seguenti soggetti:

- Società e Associazioni sportive affiliate a Federazioni aderenti al CONI e ad Enti di promozione sportiva.
- Associazioni sportive studentesche ed Istituzioni scolastiche.
- Associazioni amatoriali e del tempo libero per l'effettuazione di attività sportiva, formativa e rieducativa, purchè senza fini di lucro.

Art. 4

L'Amministrazione Comunale ha il compito di promuovere, coordinare e disciplinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti di pertinenza e di adottare i provvedimenti necessari per la loro utilizzazione, nell'ambito delle vigenti disposizioni di

Legge e degli orientamenti definiti dall'Amministrazione Comunale.

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 5

Gli impianti sportivi comunali sono classificati in tre categorie generali:

- a) impianti sportivi di interesse primario;
- b) impianti sportivi di interesse secondario;
- c) palestre scolastiche.

Tutte le categorie di impianti possono essere concesse in uso o in gestione ai soggetti aventi diritto.

Art. 6

Sono classificati "impianti di interesse primario":

- Centro natatorio di S. Pietro di Novella;
- Campo di calcio "Macera";
- Campo di calcio "Gallotti";
- Tensostruttura Via Don Minzoni;
- Bocciofila "Mario Gandolfi".

Art. 7

Sono classificati "impianti di interesse secondario":

- Palestra scherma ex scuola elementare Via Betti;
- Campo di calcio a 7 di S. Maria;

Art. 8

Sono classificate "palestre scolastiche":

- Palestra scuola elementare "Marconi";
- Palestra scuola elementare "Pascoli";
- Palestra "S. Francesco" Via Don Minzoni;
- Palestre scuola media "Giustiniani".

CONCESSIONE IN USO

Art. 9

La concessione in uso degli impianti sportivi comunali, sarà consentita sulla base delle seguenti disposizioni, tenuto conto della programmazione effettuata annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 10

L'uso degli impianti sportivi, che costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche nelle ore libere da impegni scolastici, è regolato in conformità all'art. 12 della Legge 4.8.1977 n. 517 e s.m.i.

Art. 11

Tutti gli impianti sportivi comunali saranno concessi in uso dietro versamento di tariffe stabilite dall'organo comunale competente. Le tariffe possono essere riviste annualmente, adeguandole a mutate esigenze. La Civica Amministrazione potrà stabilire l'accesso gratuito agli impianti sportivi per scopi sociali (terapia disabili, soggetti disagiati, ecc.), scolastici e sportivi, secondo una disciplina che verrà eventualmente prevista per ogni singolo impianto.

Art. 12

L'accesso agli impianti sarà consentito dietro pagamento della tariffa d'uso.

Per l'utilizzo periodico stagionale, l'ufficio comunale competente emetterà apposita fattura riferita ad ogni trimestre di utilizzo.

Art. 13

La procedura per richiedere da parte di Associazioni, Società, Enti o altri soggetti aventi diritto l'uso continuativo degli impianti sportivi di pertinenza, ha inizio con la presentazione, entro il 15 agosto per le palestre e gli altri impianti ed entro il 15 settembre per i campi di calcio, della domanda di concessione da parte del richiedente. Inoltre il legale rappresentante dell'Associazione, Società, Ente o altro soggetto avente diritto dovrà stipulare con il Dirigente del servizio competente una apposita convenzione che definisca in dettaglio le modalità ed i termini della concessione.

Art. 14

Le domande per qualsiasi tipo di utilizzo degli impianti vanno inoltrate all'Amministrazione Comunale.

In caso di più richieste relative ad uno stesso impianto, o concomitanti, l'ufficio competente deciderà in base ad apposite graduatorie e criteri di priorità.

CAMPI DI CALCIO

Art. 15

Le Società o Gruppi Sportivi interessati ad ottenere l'uso continuativo dei campi di calcio per gli allenamenti infrasettimanali (dal lunedì al venerdì), dovranno presentare domanda, entro e non oltre il termine indicato nel precedente articolo 13. Nella domanda si dovrà specificare il campo sportivo di preferenza, il giorno e l'ora in cui s'intende utilizzare l'impianto. L'Amministrazione, compatibilmente con gli spazi a disposizione, darà risposta entro il mese di Settembre di ogni anno.

Criteri per l'assegnazione

L'assegnazione dei campi, sia per quanto riguarda l'impianto che il numero delle ore attribuite, verrà fatta sulla base dei seguenti criteri di priorità indicati nell'ordine, nel caso in cui non risulti possibile definire

orari e spazi di utilizzo di comune e/o generale soddisfazione:

- a) Regolarità dei pagamenti effettuati da ogni singola Società alla scadenza stabilita dall'Amministrazione;
- b) Riferimento alle assegnazioni dell'anno precedente.
- c) Società di nuova costituzione.

Priorità per l'assegnazione

Nel caso in cui più Società intendano usufruire del medesimo campo nel medesimo orario, sia per gare ufficiali che per allenamenti verranno seguiti i criteri di priorità elencati nell'ordine:

- a) Società in possesso di settore giovanile (qualora tutte le società richiedenti abbiano un settore giovanile verrà data priorità a quella con il settore giovanile più numeroso);
- b) Società partecipanti a Campionati Ufficiali (F.I.G.C.);
- c) Società legalmente costituite per l'attività sportiva (anche se non partecipanti a campionati);
- d) Gruppi amatoriali non costituiti in Società.

Art. 16

Le società o i gruppi amatoriali che intendono usufruire dei campi di calcio per attività saltuarie di qualsiasi tipo (tornei, allenamenti, amichevoli, periodi di preparazione tecnico-atletica etc.), dovranno presentare domanda in carta semplice, all'Assessorato allo Sport del Comune per il rilascio di formale autorizzazione.

Art. 17

Nei giorni di sabato e domenica e in quelli festivi gli impianti, anche se in gestione a Società o Associazioni, restano a disposizione per il regolare svolgimento dei vari campionati, gare e manifestazioni.

Durante il periodo di luglio e agosto di norma verrà sospesa l'attività sportiva per provvedere ai periodici interventi manutentivi dei campi di gioco: semina, rullatura, gettate di sabbia, terra, potatura delle erbe, ecc.

PALESTRE

Art. 18

Le Società o Gruppi Sportivi interessati ad ottenere l'uso stagionale delle palestre per gli allenamenti infrasettimanali (dal lunedì al venerdì compresi), dovranno presentare domanda in carta libera, entro e non oltre il termine indicato nel precedente art. 13. Nella domanda si dovrà specificare il tipo di disciplina sportiva per la quale si fa richiesta di utilizzo, la palestra di preferenza, l'orario, il giorno, il periodo in cui si intende svolgere attività. Per quanto riguarda le palestre scolastiche l'assegnazione è subordinata al parere favorevole del competente Consiglio d'Istituto (L. 517 del 4.8.1977 e s.m.i.). Il periodo di utilizzo delle palestre scolastiche è di norma stabilito dal 15/09 al 15/06 di ciascun anno.

Criteri per l'assegnazione

L'assegnazione delle palestre, nel caso di più richieste relative ad uno stesso impianto, verrà fatta sulla base dei seguenti criteri di priorità indicati nell'ordine:

- a) Regolarità dei pagamenti effettuati da ogni singola Società alla scadenza stabilita;
- b) Riferimento delle assegnazioni dell'anno precedente;
- c) Titolo sportivo;
- d) Attività Giovanile (qualora tutte le società richiedenti abbiano un settore giovanile verrà data priorità a quella con il settore giovanile più numeroso);
- e) Partecipazione a Campionati Ufficiali;
- f) Società di nuova costituzione.

Art. 19

Nelle palestre l'attività per gli allenamenti infrasettimanali si svolge di norma dal lunedì al venerdì, nelle ore compatibili con l'utilizzo scolastico. Nei giorni di sabato e domenica e in quelli festivi gli impianti restano a disposizione per il regolare svolgimento dei vari campionati, gare e manifestazioni.

NORME COMUNI

Art. 20

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni di assegnazione, nel caso in cui si rendesse necessario per lo svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo, o per cause di forza maggiore, per esigenze di ordine tecnico e di manutenzione degli impianti.

Art. 21

Ogni utilizzazione straordinaria degli impianti sportivi non contenuta nella programmazione annuale, può essere autorizzata dal competente organo comunale e/o dall'Assessore allo Sport.

Art. 22

Il servizio di apertura, chiusura, vigilanza e pulizia degli impianti sportivi (ivi compresi gli spogliatoi, gli accessi e il manto erboso, se presente) potrà essere affidato ai soggetti fruitori di ciascun impianto che vi provvederanno con proprio personale, anche volontario, restando il Comune estraneo a qualsiasi rapporto giuridico-economico e, pertanto, manlevato da qualsiasi onere e responsabilità..

Art. 23

A compenso dell'esecuzione dei suddetti incarichi il Comune verserà, a titolo di rimborso spese, un corrispettivo forfetario annuo, comprensivo dei materiali di consumo, che sarà stabilito tenuto conto delle valutazioni degli uffici competenti e dell'esecuzione in economia del servizio stesso.

L'affidamento del servizio ai soggetti fruitori

avverrà secondo criteri individuati dalla Giunta per ogni singolo impianto.

CONCESSIONE IN GESTIONE

Art. 24

Agli impianti sportivi cittadini andrà riservato un indirizzo gestionale prevalentemente sociale e promozionale dell'attività sportiva cittadina, specie se giovanile.

Alle Società sportive cittadine, ove possibile, andrà attribuita la piena responsabilità gestionale delle strutture in cui operano alla luce di un criterio di economicità per l'Ente derivante da:

- Utilizzo da parte delle Società sportive di personale in possesso di una reale polivalenza e di specializzazioni che consentono, con un numero minore di addetti, nel pieno rispetto delle normative sindacali, la gestione comunque ottimale degli impianti.
- Utilizzo nella gestione del volontariato societario.
- Maggior cura manutentiva alle strutture e migliori servizi resi all'utenza, derivanti da una identificazione d'immagine, impianto/società sportiva locale.

Art. 25

La concessione a terzi della gestione di impianti sportivi è riservata ai soggetti indicati nell'art. 3 del presente Regolamento. Per l'assegnazione si procederà prioritariamente a promulgare apposito avviso di selezione tra Società e Associazioni sportive cittadine che promuovano e privilegino lo sviluppo sociale e gli interessi sportivi della Comunità .

In caso di più richieste relative ad un unico impianto, si provvederà a predisporre una graduatoria, in base ai seguenti criteri:

- Piano economico-gestionale, con indirizzo prevalentemente sociale e sportivo;
- Omogeneità tra le caratteristiche dell'impianto e

- l'attività svolta dal soggetto richiedente;
- Consistenza dell'impegno nella promozione sportiva, con particolare riguardo all'attività sportiva giovanile in ambito cittadino;
 - Esperienza maturata nella gestione dell'impianto posto in concessione e, in subordine, di impianti analoghi;
 - Esperienza maturata nella organizzazione di attività sportive omogenee all'impianto, nell'ambito della comunità cittadina;
 - Titolo sportivo;

In subordine, in caso di mancata individuazione di Società cittadine, esclusa, perché antieconomica la gestione diretta da parte della Civica Amministrazione, sarà possibile l'affidamento a Società sportive non radicate sul territorio o soggetti privati, dopo opportuna gara secondo le modalità di legge.

Art. 26

Qualora, l'impianto sportivo sia dotato di attrezzature idonee allo svolgimento di attività con rilevanza imprenditoriale, quali bar, palestre, campi da tennis, campi da calcetto, attività di balneazione, il Concessionario potrà essere autorizzato all'esercizio di tali attività, previo ottenimento dalla competente Autorità dell'agibilità dei locali.

Il Concessionario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'attività in questione, assumendo i relativi oneri. Queste ultime dovranno essere intestate al Legale Rappresentante della Società o ad un suo delegato, il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste.

Art. 27

Il Concessionario potrà altresì essere autorizzato ad installare all'interno dell'impianto attrezzature pubblicitarie previa individuazione degli spazi, della tipologia e del dimensionamento di tali attrezzature.

Il Concessionario è responsabile della manutenzione e del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni possono derivare a

terzi, manlevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità. Il Concessionario è tenuto al pagamento delle relative imposte sulla pubblicità a norma di Legge e di Regolamento Comunale.

Art. 28

Nel caso di concessione in gestione di un impianto sportivo, qualora ne ricorrano le condizioni, potrà essere riconosciuto al Concessionario un "budget d'impianto" forfetario (corrispettivo annuo di gestione), volto a concorrere alle spese di conduzione, determinato sulla base dei presunti costi di esercizio a carico del gestore ed i presunti ricavi che il gestore può ottenere con:

- L'applicazione delle tariffe d'uso stabilite dalla Civica Amministrazione;
- I ricavi derivanti dall'esercizio nell'ambito dell'impianto di eventuali attività collaterali a carattere imprenditoriale;
- I ricavi derivanti dalla pubblicità.

Le attività a carattere imprenditoriale e quella pubblicitaria saranno oggetto di specifiche valutazioni sulla loro redditività commerciale, tenuto conto anche dello stato dei locali, della funzione aggregativa e sociale, delle quotazioni di mercato e di ogni altro elemento disponibile, anche sulla base di una eventuale specifica valutazione peritale per ogni impianto.

Art. 29

Nella concessione a terzi della gestione di impianti sportivi comunali saranno a carico del Concessionario tutti i costi di esercizio e precisamente:

- Utenze e consumi in genere;
- Personale quantitativamente e qualitativamente idoneo alla gestione;
- Oneri fiscali ed assicurazioni;
- Manutenzione ordinaria delle strutture, il cui ambito dovrà essere specificato nelle convenzioni dei singoli impianti;
- Cura del manto erboso e delle aree verdi, ove esistenti;

Rimane a carico dell'Amministrazione comunale:

- La manutenzione straordinaria;
- Eventuali incrementi ISTAT del budget d'impianto, se previsti dalla convenzione.

Art. 30

Gli impianti dati in concessione entreranno comunque nella programmazione generale con:

- Riserva d'uso degli spazi prioritariamente alle Società sportive cittadine, salvo eccezioni stabilite dall'Amministrazione comunale;
- Riserva d'uso gratuita per le attività di cui all'art. 11.

Art. 31

La durata della concessione, di norma biennale, potrà essere rinnovata per un analogo periodo, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse.

La Giunta comunale potrà formulare specifici indirizzi sulla durata della concessione (se superiore al periodo suindicato) e, quando, a seguito di ampliamenti e modifiche all'impianto, esistano nuove strutture da porre in concessione.

AUTOGESTIONE

Art. 32

La struttura sportiva potrà anche essere concessa in totale autogestione o in locazione ai soggetti richiedenti di cui all'art. 3. In tal caso il soggetto interessato potrà organizzare le attività senza vincoli tariffari.

Nell'autogestione totale sono a carico del Concessionario tutti gli oneri di gestione dell'impianto, salvo la manutenzione straordinaria che resta a totale carico dell'Ente proprietario.

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

Art. 33

Per le attività sportive e motorio-ricreative, indipendentemente dall'assolvimento delle formalità indicate nei precedenti articoli, le Società e i Gruppi Sportivi affiliati al CONI e gli Enti di Promozione Sportiva che ricevono gli impianti in uso o gestione, devono possedere i seguenti requisiti richiesti dalla normativa vigente:

- a) Polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi connessi con lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo in uso o in gestione;
- b) Stipula di idonea polizza fidejussoria a garanzia della corretta esecuzione del contratto di concessione;
- c) Possesso da parte degli atleti della società concessionaria di idonea certificazione sanitaria attestante l'idoneità alla pratica sportiva: copie fotostatiche di dette certificazioni, debitamente controfirmate dal Presidente della società, andranno consegnate tassativamente entro il 31 dicembre di ogni anno all'Ufficio Sport del Comune, pena la sospensione immediata della concessione in uso;
- d) Utilizzazione e presenza costante di istruttori diplomati;
- e) Presenza di un responsabile accompagnatore (dirigente o allenatore) della Società, Associazione, Federazione o Ente che ha in uso o in gestione l'impianto. Il nome della persona incaricata deve essere comunicato al competente Ufficio Sport del Comune.

Art. 34

I singoli cittadini, le Società, le Associazioni e i Gruppi Sportivi affiliati alle varie Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva si assumono ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo in uso o in gestione.

Art. 35

I concessionari si assumono inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

Art. 36

I concessionari si intendono obbligati ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi.

I concessionari sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone. In caso di mancata segnalazione sarà ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo concessionario che ha utilizzato la struttura.

Art. 37

I concessionari dovranno rifondere all'Amministrazione Comunale tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature, nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale, in dipendenza dall'uso dell'impianto durante la concessione in uso o in gestione, non derivanti dalla normale usura.

Art. 38

I concessionari si impegnano ad utilizzare gli impianti in modo diretto ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata accordata la concessione. Pertanto, per nessun motivo e in nessuna forma, i concessionari potranno consentire l'uso, anche parziale e/o gratuito, degli impianti a terzi, senza previo accordo con l'Assessorato allo Sport del Comune, pena l'immediata

decadenza della concessione.

Art. 39

In caso di manifestazioni pubbliche i Concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese a:

- 1) A compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S. e da altre autorità competenti, per il regolare svolgimento delle manifestazioni e a predisporre i servizi necessari previsti dalla Legge. Questi servizi dovranno essere assicurati per tutto il periodo della manifestazione e fino a quando l'impianto non sarà chiuso.
- 2) Ad assicurare i servizi di vendita dei biglietti e di controllo degli ingressi in caso di manifestazioni a pagamento;
- 3) A provvedere al servizio sanitario.

Art. 40

Ai Concessionari è fatto obbligo di assumersi ogni responsabilità, esonerando l'Amministrazione Comunale, per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo, prima, durante e dopo la manifestazione e per danni a persone o cose, in dipendenza dell'uso dell'impianto nel periodo sopra specificato anche da parte del pubblico.

Art. 41

L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione, in tutto o in parte, per motivi di pubblico interesse, senza che il Concessionario possa eccepire o pretendere qualcosa a qualsiasi titolo.

Art. 42

Il Comune ha ampia facoltà di provvedere, nel modo che ritiene più adeguato, alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature da parte del Concessionario. I Concessionari sono tenuti a fornire agli incaricati comunali alla vigilanza e al controllo la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari ed

esibendo la richiesta documentazione. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di diritti che possano competere al Comune, i Concessionari devono immediatamente uniformarsi alle decisioni dell'incaricato comunale alla vigilanza e al controllo.

Art. 43

Per le manifestazioni, sia di carattere sportivo che extrasportivo, che prevedono l'installazione di particolari attrezzature assenti nell'impianto, il Concessionario dovrà presentare all'Amministrazione Comunale apposita richiesta di autorizzazione e in caso di accoglimento, dovrà provvedere alla fornitura, montaggio e smontaggio a propria cura e spese. Tutto questo dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile, immediatamente prima e dopo lo svolgimento della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività. Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature dovranno svolgersi sotto il controllo del personale tecnico dell'Amministrazione Comunale, per valutare eventuali danni arrecati a persone o cose durante queste operazioni, di cui il Concessionario è tenuto a rispondere.

Art. 44

L'Amministrazione Comunale si riserva di emettere delle tessere di servizio per il libero accesso a tutti gli impianti sportivi comunali, in favore del personale addetto agli impianti, con compiti di controllo e di sorveglianza. I Concessionari dovranno concedere libero accesso agli impianti al personale munito di tessera di riconoscimento.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45

Qualora siano previste riprese radio-televisive di manifestazioni che si svolgono all'interno di impianti

sportivi comunali, il Concessionario è tenuto a richiedere apposita autorizzazione all'ufficio competente.

Art. 46

L'Amministrazione Comunale ed il personale addetto agli impianti sportivi, non rispondono di eventuali ammanchi, o furti, che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e dei danni che dovessero derivare agli utenti o a terzi nello svolgimento delle attività sportive.

Art. 47

La trasgressione delle norme contenute nel presente regolamento o dei regolamenti interni ai singoli impianti, o delle disposizioni emanate in casi particolari dall'Assessorato allo Sport, comporteranno per i Concessionari la sospensione o la revoca della concessione.

Art. 48

Le norme contenute nel presente Regolamento, in quanto compatibili, potranno applicarsi anche ad impianti sportivi ceduti in uso al Comune, a qualsiasi titolo.

Art. 49

Per quanto non contemplato nel presente regolamento e ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti sportivi, l'Assessorato allo Sport può emanare norme supplementari o disposizioni transitorie.

Art. 50

Al fine di una scrupolosa applicazione del presente Regolamento e di un controllo accurato delle strutture comunali è possibile la nomina fiduciaria da parte del sindaco di un supervisore degli impianti sportivi che resterà in carica per tutta la durata dell'Amministrazione. Le sue funzioni sono di supporto agli Assessorati Sport e Lavori Pubblici.

INDICE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	1
NORME GENERALI	2
Art. 1	2
Art. 2	2
Art. 3	2
Art. 4	2
CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI	3
Art. 5	3
Art. 6	3
Art. 7	3
Art. 8	3
CONCESSIONE IN USO.....	4
Art. 9	4
Art. 10	4
Art. 11	4
Art. 12	4
Art. 13	5
Art. 14	5
CAMPI DI CALCIO.....	5
Art. 15	5
Criteri per l'assegnazione.....	5
Priorità per l'assegnazione	6
Art. 16	6
Art. 17	6
PALESTRE.....	7
Art. 18	7
Criteri per l'assegnazione.....	7
Art. 19	7
NORME COMUNI	8
Art. 20	8
Art. 21	8
Art. 22	8
Art. 23	8
CONCESSIONE IN GESTIONE.....	9
Art. 24	9
Art. 25	9
Art. 26	10
Art. 27	10
Art. 28	11
Art. 29	11
Art. 30	12
Art.31	12
AUTOGESTIONE	12
Art.32	12

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI.....	13
Art. 33	13
Art. 34	13
Art. 35	14
Art. 36	14
Art. 37	14
Art. 38	14
Art. 39	15
Art. 40	15
Art. 41	15
Art. 42	15
Art. 43	16
Art. 44	16
DISPOSIZIONI FINALI.....	16
Art. 45	16
Art. 46	17
Art. 47	17
Art. 48	17
Art. 49	17
Art.50	17
INDICE	18